



Regolamento interno per la concessione di patrocinio, utilizzo del logo e altri segni distintivi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, sovvenzioni, rimborsi e contributi economici.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela

Nella seduta del 20/5/2019,

Visto l'art. dall'art. 12 della L. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 52, comma 2, Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

Visto l'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive sue modifiche e integrazioni, nella parte in cui prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere alla pubblicazione dei criteri e delle modalità "*...cui devono attenersi per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati...*";

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 L. n. 241/1990 e 26 D.Leg.vo n. 33/2013, i suddetti criteri, da prevedere con le forme dei regolamenti interni, debbono essere necessariamente richiamati nei singoli provvedimenti relativi ai suddetti interventi, pena la loro inefficacia se di importo superiore a € 1.000,00;

Visti gli artt. 2 e 2/bis Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nella parte in cui dispongono che la disciplina relativa agli obblighi di trasparenza e di pubblicazione di atti e documenti imposti alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, deve ritenersi applicabile, in quanto compatibile, anche "*...agli enti pubblici economici e agli ordini professionali...*";

Vista la legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*;

Richiamata la relazione svolta nella seduta del 7 maggio 2018 dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Consigliere Avv. G. d'Aleo, per quanto relativo agli adempimenti di legge ex D.Lgs.vo n. 33/2013,

DELIBERA

di adottare Il seguente Regolamento interno.

Art. 1) Ambito di applicazione:

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto in proposito previsto dagli artt. 12 L. n. 240/1990, 2/bis e 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, disciplina, nei limiti dell'autonomia patrimoniale e finanziaria attribuita dalla legge professionale forense agli ordini circondariali forensi e nel rispetto delle attività e dei compiti ad essi demandati dalla vigente legge professionale forense, la concessione, da parte dell'Ordine degli Avvocati di Gela, di rimborsi, contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, patrocinio, uso del

logo e suoi segni distintivi e qualunque altro genere di vantaggi patrimoniali e non a persone ed enti, pubblici o privati, ivi compreso l'accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi agli Avvocati.

La concessione di ognuno dei suddetti interventi si intende condizionato alla previa valutazione, da parte del Consiglio, sentito il Tesoriere, dell'attinenza e stretta pertinenza alle attività istituzionali dell'Ordine circondariale forense delle spese da ammettere a rimborso, ovvero della meritevolezza delle iniziative oggetto di sovvenzione, contributo o patrocinio, sempre se riconducibili alla natura, ai compiti e alle finalità istituzionali dell'ordine circondariale forense, come meglio definite dagli artt. 1, 24, 25 e 29 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e sue modificazioni.

Art. 2) Spese ammesse a rimborso

I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente connesse alle attività necessarie per il migliore espletamento del mandato.

Parimenti, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio gli Avvocati componenti di commissioni, organi, comitati facenti parte dell'organizzazione interna dell'ordine degli Avvocati di Gela ovvero ad esso facente capo, nonché i delegati dall'Ordine per la partecipazione ad eventi o incontri da svolgersi fuori dal luogo di loro abituale residenza, ove effettivamente sostenute per le esigenze dell'incarico o del mandato loro singolarmente conferito.

A titolo esemplificativo, si indicano: trasferte nelle diverse località individuate per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni, per la partecipazione a incontri istituzionali in Italia o all'estero per conto dell'Ordine di Gela, per incontri di lavoro o per lo svolgimento di attività di studio, d'ufficio comunque connesse alla funzione o al mandato e/o incarico conferito, nonché per la partecipazione a convegni, seminari, conferenze e congressi.

Art. 3) Modalità di rimborso delle spese

Concorrendo le condizioni di cui al precedente articolo, le spese verranno autorizzate ovvero rimborsate dal Consiglio, su proposta del Tesoriere e previa presentazione dei documenti giustificativi in originale e in regola con le norme fiscali (scontrini, ricevute fiscali o fatture), da allegare alla relativa domanda di rimborso.

Solo per le spese relative al rimborso delle spese di viaggio con uso di mezzo proprio potrà farsi uso di opportuna autocertificazione.

In particolare:

3.1.) le spese di viaggio spettano per singola trasferta dal luogo di residenza, ovvero di altro luogo in cui si trovi il consigliere o il delegato, al luogo ove dovrà svolgersi l'incarico conferito ovvero dove è richiesta o resa necessaria la sua presenza e ritorno.

Esse possono riguardare:

- A) viaggio con mezzo aereo: il costo del biglietto in classe economica, compreso eventuali diritti di prenotazione e/o di imbarco bagaglio;
- B) viaggio a mezzo vettore ferroviario: il costo del biglietto ferroviario di prima classe, ivi compreso eventuali costi accessori per servizi supplementari (vagone letto);
- C) viaggio a mezzo vettore marittimo: il costo del biglietto, ivi compresi oneri per imbarco e/o trasporto dell'automobile e, se di notte, il costo di cabina-letto;
- D) viaggio a mezzo vettore stradale (bus, pulmann e metro): il costo complessivo del biglietto;
- E) viaggio in automobile di uso proprio: il rimborso chilometrico, all'uopo le vigenti tabelle ACI, comprese le spese per il pedaggio autostradale, per il parcheggio o la rimessa dell'autovettura nel luogo ove è resa necessaria la partecipazione nei limiti di cui al precedente art. 2; per il parcheggio o per la rimessa dell'autovettura presso l'aeroporto o la stazione ferroviaria del luogo di partenza;
- F) uso di noleggio auto senza conducente: il solo costo di noleggio e della benzina nei limiti di cui al punto E), solo per il trasferimento dalla stazione ferroviaria, porto o aeroporto del luogo di arrivo al luogo di ove è resa necessaria la partecipazione nei limiti di cui al precedente art. 2;
- G) noleggio con conducente e/o taxi: il costo effettivamente sostenuto limitatamente al solo trasferimento da/per la stazione ferroviaria, porto o aeroporto del luogo di arrivo al luogo di ove è resa necessaria la partecipazione nei limiti di cui al precedente art. 2 e per gli spostamenti necessari ove strettamente correlati all'attività istituzionale o delegata svolta presso il luogo di destinazione.

3.2) Le spese di pernottamento verranno rimborsate al consigliere, commissario o componente di commissioni, organi, comitati facenti parte dell'organizzazione interna dell'ordine degli Avvocati di Gela ovvero ad esso facente capo, nonché ai singoli delegati dall'Ordine per la partecipazione ad eventi o incontri da svolgersi fuori dal luogo di loro abituale residenza, solo se privi di residenza, domicilio o studio professionale nel comune ove è richiesta la presenza e sino all'importo massimo del costo di una camera,

singola o doppia ad uso singolo, di albergo e comunque fino all'importo massimo di euro 150,00 a notte.

Il rimborso comprenderà anche il costo della prima colazione e l'eventuale tassa di soggiorno.

Fatte salve specifiche e motivate esigenze logistiche e/o determinate da impossibilità di reperire opportuno vettore per il viaggio di andata o ritorno in tempo utile rispetto all'orario dell'attività da svolgere nel luogo di destinazione, sono rimborsate le spese di pernottamento della notte che precede l'impegno collegato all'attività da svolgersi in orario antecedente alle ore 10,30 e quelle relative al pernottamento della notte successiva alla riunione, se conclusasi oltre le ore 17.00.

3.3.) Le spese di vitto, sempre se correlate alle attività di cui al precedente art. 2, sono rimborsate sino all'importo massimo di € 120,00 giornalieri.

La liquidazione dell'importo ammesso a rimborso avverrà, previa deliberazione del consiglio, al più tardi entro gg. 7 dalla delibera di ammissione.

Art. 4) *Concessione di Patrocinio e dell'uso del logo dell'Ordine; concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti, pubblici o privati; accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi agli Avvocati.*

E' fatto divieto di concedere contributi economici, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere e *comunque denominati* a sostegno di iniziative o eventi estranei alle finalità istituzionali dell'Ordine degli Avvocati.

Nel rispetto della legge sull'ordinamento della professione forense, le iniziative per cui potrà essere concesso, su richiesta, in via alternativa o cumulativa, la concessione del patrocinio, l'utilizzo del logo e il contributo economico sono tutte quelle che abbiano ad oggetto:

- la diffusione, il sostegno e la promozione della formazione giuridica;
- la conoscenza, la promozione e la diffusione del valore etico e sociale dell'Avvocatura;
- la diffusione della cultura e del valore della professione forense;
- la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti;
- la promozione di iniziative atte a elevare la cultura e la professionalità degli Avvocati iscritti all'Ordine.

La concessione del patrocinio potrà essere richiesta anche per eventi, manifestazioni pubbliche o iniziative di carattere umanitario, culturale o filantropiche e la stessa non

comporta alcun obbligo da parte dell'Ordine di concedere contributi, sovvenzioni o sussidi comunque denominati.

Nel rispetto dei compiti di promozione, organizzazione e controllo della formazione continua degli avvocati, di cui all'art. 29 L. n. 247/2012, l'Ordine provvederà all'accREDITAMENTO dei singoli eventi formativi che si svolgeranno nell'ambito territoriale di sua competenza solo se organizzati o promossi:

- a) da Associazioni Forensi maggiormente rappresentative o istituite su base nazionale ovvero da loro referenti locali e/o articolazioni territoriali che abbiano ottenuto il riconoscimento dagli organi centrali;
- b) enti di istruzione universitaria, pubblici o privati, soggetti professionalmente dediti alla ricerca e all'approfondimento di tematiche giuridiche,;
- c) Consigli degli Ordini Circondariali o enti da loro costituiti.
- d) soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti l'esercizio della professione di Avvocato e maturato esperienze nello svolgimento delle attività formative.

Art. 5) Modalità di presentazione delle richieste

La richiesta di concessione di Patrocinio e dell'uso del logo dell'Ordine, di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'accREDITAMENTO degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi agli Avvocati dovrà essere presentata per iscritto all'Ordine almeno venti giorni prima dell'evento o dell'iniziativa da ammettere a Patrocinio, contributo o ad altri ausili finanziari.

La richiesta deve contenere:

- a) Dettagliata descrizione dell'evento o iniziativa, con l'indicazione degli obiettivi che si propone di realizzare;
- b) Le modalità di svolgimento dell'evento e/o iniziativa (sede, orari, accessibilità, numero di interventi in programma, partecipazione dei relatori);
- c) La tipologia di utenti cui l'iniziativa e/o l'evento sono rivolti (Avvocati, Praticanti, Magistrati, Operatori Giudiziari, pubblici dipendenti o amministratori, studenti, cittadinanza);
- d) Le modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa o dell'evento;
- e) La specificazione del carattere di gratuità o meno dell'evento e/o dell'iniziativa, con la specificazione circa le eventuali forme di contributo esterno, anche nella forma della sponsorizzazione ed in tal caso con la indicazione dei soggetti sponsorizzanti;

- f) Copia dello statuto o da altro documento equipollente che attesti le finalità che il soggetto richiedente si propone;
- g) Solo in caso di eventi formativi, le previste modalità di controllo dei partecipanti e, nel caso di limitata capienza della sede di svolgimento, il numero dei posti disponibili e le previste modalità di prenotazione (con l'indicazione degli eventuali criteri di selezione degli utenti da ammettere nei limiti della disponibilità dei posti), nonché l'impegno ad effettuare le registrazioni dei partecipanti su apposito elenco da depositare presso la segreteria dell'Ordine ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e a rilasciare adeguato attestato di partecipazione agli iscritti.

Nel caso di richiesta di contributo economico, il richiedente dovrà altresì obbligarsi a vincolare il contributo alle uniche finalità per cui è stato concesso, con l'obbligo di fornire ogni documentazione utile a rendicontarne l'effettivo impiego, pena la revoca del contributo medesimo.

L'ordine si riserva di richiedere agli organizzatori ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile.

L'accREDITAMENTO presso l'Ordine degli Avvocati di seminari, convegni, dibattiti o altri eventi formativi vale per singolo evento e il riconoscimento agli iscritti dei crediti formativi maturati a seguito di eventi formativi è condizionato al controllo circa l'effettiva loro partecipazione agli stessi.

La mancata risposta alle domande di concessione di Patrocinio e dell'uso del logo dell'Ordine, di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'accREDITAMENTO degli eventi formativi, entro i venti giorni successivi alla loro presentazione, comporta il rigetto delle stesse.

Art. 6) Criteri di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed altre forme di ausilio finanziario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, i contributi, sovvenzioni, sussidi o altre forme di ausilio finanziario, ricorrendone le condizioni di ammissibilità a termini del presente Regolamento, potranno essere concessi solo a titolo di rimborso delle spese organizzative e solo se trattasi di eventi o manifestazioni che non abbiano fini di lucro.

Nel caso di eventi o manifestazioni di cui all'art. 4, commi 2 e 5, del presente Regolamento, la cui partecipazione è subordinata al pagamento di una quota, l'Ordine potrà prevedere la concessione di una sovvenzione o sussidio a favore degli iscritti con meno di 5 anni di iscrizione e ai praticanti Avvocati. In tal caso il contributo economico da concedere a favore del soggetto organizzatore e richiedente potrà essere

commisurato all'effettivo numero degli iscritti con meno di 5 anni di anzianità e dei praticanti Avvocati che abbiano manifestato volontà di parteciparvi, al fine di soddisfare le preminenti esigenze connesse all'entità delle spese organizzative del singolo evento e sempre a titolo di compartecipazione alle stesse, nei limiti della misura del contributo concesso.

Ai fini della concessione del contributo economico, l'Ordine degli Avvocati di Gela terrà conto, nell'ordine:

- A) interesse forense all'iniziativa o all'evento;
- B) gratuità dell'evento o della manifestazione;
- C) ambito territoriale di rilevanza;
- D) numero di partecipanti;
- E) diffusione di materiale divulgativo e di materiale connesso all'oggetto dell'evento;
- F) assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'evento o della manifestazione;
- G) capacità economica dell'istante/richiedente.

La concessione di contributo non dà diritto all'erogazione. L'ordine potrà sospendere l'erogazione per indisponibilità di risorse.

La concessione del contributo o altre forme di sussidio e/o ausilio finanziario, comporta l'inserimento del logo dell'Ordine nel materiale divulgativo dell'evento o della manifestazione (locandine e quant'altro funzionale alla pubblicità dell'evento, ivi compreso il materiale connesso all'oggetto dell'evento o della manifestazione).

Nessun contributo economico potrà essere erogato a favore di soggetti debitori dell'Ordine e, ove concesso, lo stesso verrà revocato.

Art. 7) Patrocinio, *spendita o utilizzo del logo*

La concessione di Patrocinio, di regola, non dà diritto al contributo economico o ad altre forme di sussidio.

Solo per eventi, manifestazioni pubbliche o iniziative di carattere umanitario, culturale o filantropiche, l'assunzione di Patrocinio diretto da parte dell'Ordine degli Avvocati potrà prevedere l'assunzione in proprio e nel rispetto del principio della sussidiarietà di una parte degli oneri necessari per la buona riuscita dell'evento, sempre se ritenuto meritevole dal Consiglio ed in quanto strettamente attinente e pertinente, a suo insindacabile giudizio, all'attività di promozione di iniziative atte a elevare la cultura e la professionalità degli iscritti ovvero riconducibili alla diffusione dei valori etici e sociali dell'Avvocatura.

La spendita del Patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio e all'immagine dell'Ordine e ai suoi iscritti.

Art. 8) Responsabilità

La concessione da parte dell'Ordine del patrocinio, dell'utilizzo del logo ovvero del contributo o di altre forme di sussidio o ausilio finanziario, comunque denominati, non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte dell'Ordine che rimane estraneo all'organizzazione e gestione dell'iniziativa, evento o manifestazione e ad ogni rapporto di obbligazione a qualunque titolo contratto dall'organizzatore istante la concessione delle utilità sopra richiamate ai fini della realizzazione dell'iniziativa, evento o manifestazione.

Art. 9) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'apposito sito istituzionale dell'Ordine e sulla apposita pagina "Amministrazione Trasparente".

Le domande che a quella data risulteranno depositate nella Segreteria dell'Ordine, verranno esitate nei limiti e con i criteri di cui al presente Regolamento.

F.to Avv. Maria Giordano

F.to Avv. Giuseppe Condorelli